Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° Roma - Giovedì, 13 ottobre 1932 - Anno X Numero 238

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(6700)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1319.**
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1932, n. 711;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 225. — Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc. L. 15.000.000

In diminuzione:

Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi (imposte dirette) . . . . L. 15.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 36. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1320.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi, per l'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 22 settembre 1932-X, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi, per l'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTÀ,

I pagamenti eseguiti dai procuratori del Registro e dagli uffici postali del Regno, per spese di giustizia penale e civile interessanti l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si sono verificati, intorno alla fine dell'esercizio finanziario 1931-32, per importi superiori alle previsioni, in conseguenza di cause di contrabbando venute in escussione verso il termine dell'esercizio medesimo, di modo che al complesso di oneri a carico del capitolo 13 del bilancio speciale della detta Amministrazione autonoma, che deve comprendere tali pagamenti, non si presenta più bastevole il fondo stanziato.

Necessita pertanto di dotare il suddetto capitolo della maggior somma di L. 15.000, resasi indispensabile per sopperire ai pagamenti in parola, mediante corrispondente prelevazione dal « fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi ».

A ciò provvede il presente decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1931, n. 752, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1931-32;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste della Azienda dei tabacchi presenta una disponibilità di L. 34.704.215,01 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 15.000 da versarsi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1931-32 e da inscriversi alla competenza del capitolo 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1321.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Girolamo a Coverciano, in Firenze.

N. 1321. R. decreto 8 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del

Monastero delle Clarisse di S. Girolamo a Coverciano, in Firenze, ed è autorizzato il trasferimento al Monastero stesso, che ne è in possesso da epoca anteriore al Concordato, del fabbricato che costituisce la sua sede nonchè dell'orto annesso e adiacenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1322.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della B. V. di S. Luca in Querciola di Lizzano in Belvedere.

N. 1322. R. decreto 8 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della B. V. di S. Luca in Querciola di Lizzano in Belvedere.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1323.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un beneficio coadiutorale nella Chiesa parrocchiale dei SS. Marcellino, Pietro ed Erasmo in Envie.

N. 1323. R. decreto 8 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la erezione di un beneficio coadiutorale, sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, nella Chiesa parrocchiale dei SS. Marcellino, Pietro ed Erasmo in Envie.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1324.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

N. 1324. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1325.
Riconoscimento giuridico dell'Ente scolastico « Vergine del Rosario di Pompei » in Sant'Angelo all'Esca.

N. 1325. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente scolastico « Vergine del Rosario di Pompei » avente per iscopo l'istituzione e la gestione di una scuola materna nel comune di Sant'Angelo all'Esca, e se ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.
Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modificazioni all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli;
Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori emanate con decreto Ministeriale 8 agosto 1930 e modificate con decreto Ministeriale 31 ottobre 1931;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei cavolfiori.
Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei cavolfiori, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.
L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei cavolfiori ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

Per i cavolfiori da esportarsi sono stabiliti i requisiti qualitativi seguenti.
Per le spedizioni coperte dal marchio nazionale i cavolfiori devono essere ottenuti da seme rigorosamente selezionato, provenienti cioè per ciascuna razza da piante madri tipiche, in modo da presentare, in ogni partita e per ogni pezzatura, buona conformazione, uniformità di sviluppo, di forma, di colore e di compattezza delle infiorescenze.
Per tutte le spedizioni, siano o no coperte dal marchio nazionale, l'infiorescenza deve essere bianca o bianco avorio o paglierina (cioè di colore giallo chiaro), compatta, non sfiorita, sana, intera, non intaccata da parassiti, immune da

terra o da altre sostanze estranee. Ogni cavolfiore deve portare non più di sedici foglie verdi, sane e lunghe quanto è necessario per coprire la infiorescenza.

È vietata l'esportazione dei cavolfiori danneggiati dal gelo, di quelli degenerati e di quelli che hanno il torso con foro annerito e con principio di marciume.

Sono stabilite le seguenti tolleranze:

piccole macchie di sole sull'infiorescenza, purchè si presentino secche e tali da non pregiudicarne sensibilmente lo aspetto;

lieve peluria sull'infiorescenza, purchè l'infiorescenza stessa sia compatta;

sino a tre foglioline di colore verde pallido tra i corimbi periferici dell'infiorescenza.

Art. 3.

Pezzature e circonferenza delle infiorescenze.

Sono prescritte le seguenti pezzature e relative circonferenze delle infiorescenze:

Zone di produzione	Pezzature	Circonferenza delle infiorescenze in cm.
Marche - Abruzzi - Umbria - Veneto - Toscana	9 12 18	da 48 a 54 » 40 a 48 » 35 a 40
Campania - Puglie	12 15 18	da 51 a 56 » 41 a 51 » 35 a 41

È ammessa una tolleranza di 3 cm. in più sul limite massimo di circonferenza come sopra stabilito per le singole pezzature, a condizione che, nel caso di impacco a più strati, le infiorescenze che superano tale limite massimo siano opportunamente distribuite nei vari strati in modo da assicurare ad ogni strato un sufficiente carattere di uniformità.

Art. 4.

Dimensioni degli imballaggi.

Per le gabbie corrispondenti alle singole pezzature di ogni zona sono stabilite le seguenti dimensioni esterne minime:

Zone di produzione	Pezzature	Dimensioni esterne minime delle gabbie
Marche - Abruzzi - Umbria - Veneto	da 9 cavolfiori » 12 » » 18 »	cm. 52 × 50 × 18 » 60 × 45 × 18 » 42 × 40 × 32
Toscana	da 9 cavolfiori » 12 » » 18 »	cm. 52 × 50 × 16 » 60 × 45 × 16 » 42 × 40 × 30
Campania - Puglie	da 12 cavolfiori » 15 » » 18 »	cm. 41,6 × 41,6 × 40 » 41,6 × 41,6 × 40 » 41,6 × 41,6 × 32

Le suindicate dimensioni sono aumentabili in corrispondenza alle esigenze di un buon impacco.

Art. 5.

Caratteristiche degli imballaggi.

Le gabbie devono presentare le caratteristiche qui appresso stabilite.

Zone di produzione	Pezzature	Bastoni verticali a sezione triangolare ai quattro angoli — Misura dei due lati aderenti alle fiancate: Faggio mm.	Altre essenze mm.	Listelli alle fiancate — Numero	Sezione: Faggio mm.	Sezione: Altre essenze mm.	Listelli al fondo — Numero	Sezione: Faggio mm.	Sezione: Altre essenze mm.
Marche, Abruzzi, Umbria, Veneto	9 12 18	35	40	2 2 3	35 × 8	35 × 10	3 longitudinali 1 trasversale	35 × 8	35 × 10
Toscana	9 12 18	35	40	2 2 3	35 × 8	35 × 10	come sopra	35 × 8	35 × 10
Campania-Puglie	12 15 18	35	40	4 4 3	40 × 8	40 × 10	come sopra	40 × 8	40 × 10

Il legno adoperato per la costruzione delle gabbie, di qualunque essenza esso sia, deve essere stagionato, pulito e non deve presentare nodi che ne pregiudichino la resistenza.

Per tutti i tipi di gabbie su considerati l'inchiodatura deve risultare come segue: tre chiodi a triangolo per i listelli estremi, superiore e inferiore, di ogni fiancata; due per tutti gli altri listelli ad eccezione di quello trasversale del fondo pel quale si ammette un solo chiodo in ciascun punto di contatto con gli altri listelli.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 4, è ammessa la facoltà di chiudere le gabbie con apposito coperchio, formato come il fondo, fatta eccezione del listello trasversale che non è obbligatorio.

Fino ad esaurimento dei quantitativi degli imballaggi predisposti per la campagna 1931-32 è ammesso l'uso di gabbie con i bastoni verticali a sezione quadrangolare.

Art. 6.

Deroghe agli articoli 3, 4 e 5.

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme di carattere qualitativo di cui all'art. 2, in deroga alle norme

di cui agli articoli 3, 4 e 5, per cavolfiori la cui infiorescenza abbia una circonferenza superiore ai 54 cm. per la produzione delle Marche, Umbria, Abruzzi, Veneto e Toscana, ai 56 cm. per quella della Campania e Puglie, è consentito l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti ed è parimenti ammessa l'esportazione alla rinfusa. Su questi imballaggi deve essere però apposta in modo chiaramente visibile, a mezzo di stampigliatura su di un listello o a mezzo di una etichetta di cartoncino resistente, assicurata con spago piombato, la scritta « Pezzatura extra ».

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti qualitativi e di sviluppo stabiliti per le infiorescenze agli articoli 2 e 3 del presente decreto, l'Istituto nazionale per la esportazione può autorizzare l'adozione di pezzature diverse da quelle previste dall'art. 3 che rispondano ad accertate necessità derivanti da situazioni contingenti dei mercati di acquisto, nonchè l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti, che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali essa è subordinata.

Art. 7.

Indicazioni sulle gabbie.

Per le spedizioni coperte dal marchio nazionale gli imballaggi previsti dalle presenti norme devono portare in modo chiaramente visibile le seguenti indicazioni:

a) il marchio nazionale;

b) il nome, la sede ed eventualmente la marca dell'esportatore.

Art. 8.

Spedizioni da zone non specificate.

Le norme portate dal presente decreto si applicano alle spedizioni per l'estero di cavolfiori prodotti in regioni diverse da quelle specificate negli articoli precedenti in base a criteri di assimilazione dei cavolfiori medesimi a quelli prodotti nell'una o nell'altra delle zone di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 9.

Controllo sulle spedizioni.

Tutte le spedizioni di cavolfiori dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di cavolfiori devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro specificato nella tabella annessa al presente decreto ovvero al Comando di Milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono inscritti e del relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce di assistere al controllo;

d) il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria il certificato viene consegnato all'esportatore perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno.

Le partite di cavolfiori dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'àmbito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dalla origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930, n. 2691, e 21 luglio 1931, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni. La rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato su certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di cavolfiori devono essere dichiarate, anche in caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente cavolfiori, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di cavolfiori e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione, o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di cavolfiori che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 11.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti il decreto Ministeriale 8 agosto 1930 col quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori, e il decreto Ministeriale 31 ottobre 1931 che modifica le norme stabilite nel decreto predetto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori.

Zone	Centri di controllo
Veneto	Verona
Marche e Abruzzi	Ancona (per le sole Marche) San Benedetto del Tronto (anche per gli Abruzzi)
Umbria	Foligno
Toscana	Firenze S. M. N. Pisa
Campania	Napoli Torre Annunziata C. Caserta
Puglie	Bari Brindisi Barletta

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1932.

Chiusura di alcune filiali della Società anonima « Unione Bancaria Nazionale » con sede in Brescia e attribuzione delle altre a diversi istituti di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le dipendenze, di qualsiasi specie, della Società anonima « Unione Bancaria Nazionale » con sede in Brescia, si intendono chiuse, fatta eccezione per le sole dipendenze sottonominate per Provincia, che vengono attribuite alle aziende di credito a fianco di ciascuna indicate:

Provincia di Como:

Cermenate, San Fedele Intelvi, attribuite al Banco Lariano di Como.

Mariano Comense, attribuita alla Banca popolare di Como.

Domaso, Olginate, attribuite alla Banca popolare di Lecco.

Provincia di Cremona:

Vailate, Rivarolo del Re, attribuite al Credito commerciale di Cremona.

Provincia di Milano:

Senna Lodigiana, attribuita alla Banca mutua popolare agricola di Lodi.

Milano (agenzia di via Dante da trasferirsi presso la Borsa Merci), Monza (centro), Desio, Lissone, Villasanta, attribuite alla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano.

Provincia di Pavia:

Bressano, Rivanazzano, Vidigulfo, attribuite alla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano.

Provincia di Varese:

Saronno, attribuita al Credito varesino di Varese.

Provincia di Venezia:

Chioggia, Mestre, attribuite all'Istituto italiano di credito marittimo.

Provincia di Vicenza:

Montegalda, attribuita alla Banca popolare di Vicenza.

Provincia di Treviso:

Follina, attribuita alla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana di Castelfranco Veneto di Treviso.

Provincia di Brescia:

Adro, Bedizzole, Castrezzato, Cedegolo, Oriano, Ospitaletto Bresciano, Passirano, Ponte di Legno, Sale Marasino, Sarezzo, Tavernola V. T., Vezza d'Oglio, attribuite al Credito agrario bresciano di Brescia.

Bagnolo Mella, Borno, Breno, Calvisano, Darfo, Dello, Ghedi, Nave, Odolo, Pian di Borno, Ponte Cattaro, Travagliato, Remedello e Rezzano (in sostituzione di Isorella e

Virle della U.N.B.), attribuite alla Banca San Paolo di Brescia.

Art. 2.

Le dipendenze che il Credito agrario bresciano di Brescia potrà esercitare (oltre quelle suindicate), in quanto già proprie, o provenienti dalle sistemazioni bancarie da esso effettuate nella provincia di Brescia, sono le seguenti:

Brescia (sede e tre agenzie A. B. C.), Condino, Chiari, Creto, Desenzano del Garda, Edolo, Gardone V. T., Gavardo, Gottolengo, Iseo, Leno, Lonato, Manerba, Manerbio, Orzinuovi, Palazzolo S. O., Pontevico, Quinzano d'Oglio, Rovato, Salò, Verolanuova, Rivoltella, Bovegno, Pralboino.

Le dipendenze che la Banca San Paolo di Brescia potrà esercitare (oltre quelle suindicate), in quanto già proprie, o provenienti dalle sistemazioni bancarie da essa effettuate nella provincia di Brescia, sono le seguenti:

Brescia (sede), Bagolino, Capodiponte, Carpenedolo, Cividale Malegno, Gardone Riv., Gargnano, Idro, Montechiari, Orzinuovi, Pisogne, Salò, Toscolano, Verolanuova, Vestone, Gussago, Vobarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1932.
Autorizzazione alla « Banca nazionale del lavoro » ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Broni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Banca nazionale del lavoro » con sede in Roma è autorizzata ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Broni e ad insediarsi con una propria filiale su quella piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6707)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 241 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Fillinich » e « Ivanovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Fillinich Maria ved. di Antonio, figlia del fu Francesco e della fu Andreana Ivanovich, nata a Cherso il 29 ottobre 1873 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini » e « Negovetti » (Fillini ved. Maria nata Negovetti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Fillini » anche ai figli, nati a Cherso: Maria, il 30 aprile 1906; Antonia, il 30 ottobre 1909; Giovanni, il 20 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4812)

N. 245 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Fabianich Matteo, figlio del fu Marco e della fu Francesca Purich, nato a Cherso il 4 maggio 1886 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Nuclich di Francesco e fu Giuseppina Dusman, nata a Cherso il 24 settembre 1891; ed ai figli: Giovanna, nata a Cherso il 27 dicembre 1917; Francesca, nata il 25 gennaio 1920; Matteo, nato il 30 giugno 1922; Dalia, nata a Fiume il 18 dicembre 1925; Pietro, nato a Cherso il 29 giugno 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4813)

N. 832 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cinich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Bernobich, nato a Crassizza (Buie Istria) il 1° febbraio 1844 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giorgio della defunta moglie Gaspera Zubin, nato a Crassizza il 25 dicembre 1874, ed alla nuora Maria Vesnaver, nata a Crassizza il 10 ottobre 1872, figlia di fu Pietro e fu Antonia Vesnaver.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4825)

N. 813 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Antonio-Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Maria Sincovich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 1° marzo 1863 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Marussich fu Matteo e fu Caterina Sincovich, nata a Sorbar il 5 agosto 1872, ed ai figli, nati a Sorbar: Pietro, il 31 marzo 1904; Biagio, il 3 febbraio 1980; Lucia, il 29 settembre 1910 e Agata, il 5 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4826)

N. 813-2 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Giuseppe, figlio di Antonio-Giuseppe e di Antonia Marussich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 20 maggio 1898 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria-Luigia Sancola di Antonio e di Lucia Smillovich, nata a Merischie (Buie) il 21 giugno 1902, ed ai figli, nati a Sorbar: Maria, il 24 febbraio 1925 e Giuseppe, il 22 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4827)

N. 818 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Cernaz » e « Zulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge debbono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cernaz Lucia vedova di Antonio, figlia del fu Matteo Zulich e della fu Giovanna Richter, nata a Sorbar (Buie d'Istria) il 4 dicembre 1852 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna » e « Zoli » (Cerna ved. Lucia nata Zoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4828)

N. 815 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Pietro, figlio del fu Matteo e della fu Maria Sincovich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 18 febbraio 1878 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Bartolich di Giovanni e di Antonia Raccar, nata a Momiano il 4 febbraio 1886, ed ai figli, nati a Sorbar: Emilio, il 14 ottobre 1907; Maria, il 25 novembre 1909; Giovanni, il 18 settembre 1915; Libero, il 10 settembre 1925 e Iole, il 9 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4829)

N. 816 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione de R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Simone, figlio del fu Simone e di Pierina Sain, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 2 giugno 1883 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Marussich fu Giovanni e fu Lucia Dobrilovich, nata a Sorbar il 3 settembre 1883, ed ai figli, nati a Sorbar: Maria, il 6 aprile 1906; Teresa, il 18 settembre 1909; Antonia, il 13 marzo 1911; Rosa, il 2 settembre 1912; Vittoria il 25 maggio 1914; Giovanni, il 22 febbraio 1920; Ida, il 14 aprile 1922; Carmela, il 10 agosto 1924 ed Enrichetta il 13 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4830)

N. 834 C

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Giacomincich, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 23 luglio 1872 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Coslovich fu Pasquale e fu Lucia Orlando, nata a Mamiano l'11 dicembre 1880.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4831)

N. 839 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coclovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Maria Orlando, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 5 ottobre 1881 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clementina Sancola di Matteo e di Antonia Sincovich, nata a Momiano il 21 febbraio 1894 ed ai figli, nati a Momiano: Giovanni, il 5 aprile 1906; Giuseppe, il 21 maggio 1909; Pietro, il 3 giugno 1911; Agostino, il 9 agosto 1913 ed alla figlia Libera, nata a Buie d'Istria il 10 febbraio 1925, nonchè allo zio Simone Coslovich fu Simone, nato a Momiano il 18 ottobre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4832)

N. 1278 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giovanni, figlio di Pasquale e di Vitassovich Caterina, nato a Filippano (Dignano) il 16 settembre 1900 e abitante a Villa Filippano n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ballia Eufemia fu Matteo e fu Ballia Maria, nata a Filippano il 28 ottobre 1889 ed al figlio Giovanni, nato a Filippano il 16 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4833)

N. 486 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrila » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrila Francesco, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Viscovich, nato a Cosina il 2 agosto 1847 e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobrillo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turc Margherita fu Matteo e fu Lucia Rupnich, nata a Lorgatico il 9 luglio 1868 ed al figlio Vincenzo, nato a Cosina il 5 aprile 1897, alla nuora Cebochini Maria di Martino e di Race Antonia, nata a Cosina il 31 novembre 1901 ed ai nipoti, figli di Vincenzo e di Cebochini Maria, nati a Cosina: Vittorio, il 21 gennaio 1927 e Dionisio il 13 settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4834)

N. 277 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faldich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faldich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Maria Sovich, nato a Cherso il 13 settembre 1863 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faldi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Verbora fu Giacomo e di Caterina Duimovich, nata a Cherso il 4 febbraio 1869 ed ai figli, nati a Cherso: Giacomo, il 7 ottobre 1896; Marco, il 2 aprile 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4835)

N. 286 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Faresich » e « Marinzulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Faresich Giovanna ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Marinzulich e della fu Caterina Vodarich, nata a Neresine il 2 febbraio 1864 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faressi » e « Marinzoli » (Faressi ved. Giovanna, nata Marinzoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Faressi » anche ai figli, nati a Neresine: Domenico, il 22 dicembre 1904 e Giuseppina, il 19 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4836)

N. 285 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faresich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faresich Gaudenzio, figlio del fu Gaudenzio e della fu Maria Olovich, nato a Neresine il 29 dicembre 1855 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, della defunta moglie Antonia Socolich, nato a Neresine il 4 giugno 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1920 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4837)

N. 278 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faldich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faldich Domenico, figlio di Giovanni e di Maria Verbora, nato a Cherso il 7 ottobre 1893 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faldi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antonia, della defunta moglie Antonia Fucich, nata a Cherso l'8 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4838)

N. 279 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabianich Antonio, figlio del fu Marco e della fu Francesca Purich, nato a Cherso il 10 agosto 1879 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Surdich fu Matteo e di Maria Surdich, nata a Cherso il 22 ottobre 1883, ed alla figlia Francesca, nata a Cherso il 7 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4839)

N. 274 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferrarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferrarich Nicolò, figlio del fu Nicolò, e della fu Antonia Gembrecich, nato a Cherso il 20 gennaio 1847 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferrari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Assolgnach fu Andrea e fu Giovanna Benvin, nata a Cherso il 19 giugno 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4840)

N. 275 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferrarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferrarich Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Giovanna Lusina, nato a Cherso il 9 ottobre 1864 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferrari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Verbas fu Giovanni e fu Caterina Sussich, nata a Cherso il 2 gennaio 1871 ed alla figlia Maria, nata a Cherso il 2 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4841)

N. 276 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ferrarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferrarich Giovanni figlio di Matteo e di Antonia Verbas, nato a Cherso il 29 settembre 1902 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferrari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Carvin di Giorgio e fu Maria Ferlora, nata a Cherso il 5 maggio 1909; ed alla figlia Antonia, nata a Cherso il 9 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4842)

N. 217 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Andrea figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Nuclich, nato a Cherso il 10 novembre 1855 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4843)

N. 216 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Nicolò figlio del fu Nicolò e della fu Benedetta Rigovich, nato a Cherso il 7 gennaio 1865 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Vitich fu Francesco e fu Giovanna Temel, nata a Cherso il 7 febbraio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4844)

N. 215 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Pietro figlio di Giacomo e di Maria Negovetich, nato a Cherso il 6 dicembre 1892 e abi-

tante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ivanossich di Giorgio e di Antonia Duimovich, nata a Cherso il 16 giugno 1896 ed al figlio Giacomo, nato a Cherso il 29 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 · Anno IX.

Il prefetto: Leone.

(4845)

N. 214 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Pietro figlio del fu Pietro e della fu Maria Surdich, nato a Cherso il 22 luglio 1863 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ferrarich fu Giuseppe e fu Pierina Crusich, nata a Cherso il 23 agosto 1870 ed ai figli nati a Cherso: Pietro, il 25 settembre 1895; Giuseppe, il 22 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 · Anno IX.

Il prefetto: Leone.

(4846)

N. 213 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giovanni figlio del fu Antonio e di Antonia Lazzarich, nato a Cherso il 28 febbraio 1899 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Surdich fu Luigi e di Maria Nuclich, nata a Cherso il 30 luglio 1908; ed al figlio Antonio, nato a Cherso il 22 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 · Anno IX.

Il prefetto: Leone.

(4847)

N. 212 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giovanni figlio del fu Biagio e di Antonia Ceglian, nato a Cherso il 23 settembre 1895 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Crisan di Lorenzo e di Stefana Soldatich, nata a Cherso il 2 maggio 1902; ed ai figli, nati a Cherso: Giovanni, il 18 febbraio 1926; Stefano, il 27 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 · Anno IX.

Il prefetto: Leone.

(4848)

N. 227 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fellinich Luigi figlio di Luigi e della fu Anna Soldatich, nato a Cherso il 31 agosto 1884 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fellini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sepcich di Matteo e di Francesca Rossovich, nata a Cherso il 23 maggio 1888; ed ai figli, nati a Cherso: Luigi, il 17 dicembre 1913; Maria, il 15 febbraio 1916; Matteo, il 27 febbraio 1919; Antonio, il 6 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4849)

N. 233 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Antonio figlio di Francesco e della fu Maria Terdoslavich, nato a Cherso il 19 luglio 1896 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Padovan di Giovanni e di Caterina Sepcich, nata a Cherso il 30 ottobre 1886; ed alla figlia Nives, nata a Cherso il 5 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4850)

N. 232 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Antonio figlio del fu Antonio e di Maria Negovetich, nato a Cherso il 26 febbraio 1903 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Coglievina di Antonio e di Maria Fillinich, nata a Cherso il 22 maggio 1907; ed alla figlia Maria, nata a Cherso il 5 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4851)

N. 528 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Negovetich, nato a Cherso

il 28 novembre 1865 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Filipas fu Giacomo e fu Antonia Grisan, nata a Cherso il 28 novembre 1865, ed alle figlie, nate a Cherso: Maria, il 12 marzo 1896; Francesca, il 1° dicembre 1899; Antonia, l' 8 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4862)

N. 255 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Gaudenzio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bataja, nato a Cherso il 1° giugno 1875 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sussich fu Antonio e fu Antonia Fatutta, nata a Cherso l' 8 giugno 1880, ed ai figli, nati a Cherso: Giovanni l' 8 novembre 1910; Antonio, il 17 luglio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4863)

N. 253 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bataja, nato a Cherso il 10 marzo 1885 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ermenegilda Penso fu Tobia e fu Regina Degrandi, nata a Cherso il 17 aprile 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4864)

N. 254 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Maria Castellan, nato a Cherso il 19 settembre 1849 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio della defunta moglie Domenica Bunicich, nato a Cherso il 16 marzo 1891; alla nuora Antonia Ossolgnach di Francesco e di Antonia Valcich, nata a Cherso il 27 maggio 1897 ed ai nipoti, figli di Antonio Francovich e di Antonia Ossolgnach, nati a Cherso: Giovanna, il 24 novembre 1921; Antonia, il 20 giugno 1924; Giovanni, l' 11 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4865)

N. 269 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Francovich, nato a Cherso il 21 ottobre 1877 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Grisan fu Giacomo e fu Maria Velcich, nata a Cherso il 19 novembre 1877 ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 21 maggio 1909; Maria, il 17 febbraio 1912 e Giacomo il 3 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4866)

N. 261 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Fucich Stefana Nicoletta, figlia del fu Stefano e della fu Caterina Francovich, nata a Cherso il 7 dicembre 1876 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4867)

N. 262 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Pietro, figlio del fu Francesco e della fu Francesca Tentor, nato a Cherso il 10 febbraio 1873 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Tentor fu Matteo e di Maria Bolmarcich, nata a Cherso l'11 settembre 1879; ed ai figli, nati a Cherso: Francesco, il 25 settembre 1901; Giuseppe, il 13 febbraio 1909; Francesca il 15 febbraio 1911 ed Elena il 28 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4868)

N. 263 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Fucich Mattea ved. di Giorgio, figlia del fu Antonio Ferlora e della fu Maria Glavancich, nato a Cherso il 18 ottobre 1871 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4869)

N. 264 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Michela Sablich, nato a Cherso il 2 marzo 1862 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Antonia Tuftan, nati a Cherso: Giovanna, il 29 marzo 1906 e Antonio, il 28 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4870)

N. 269 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Michela Carvin, nato a Cherso il 22 agosto 1875 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicoletta Antissa fu Matteo e di Maria Bucich, nata a Cherso il 9 marzo 1887 ed alla figlia Maria, nata a Cherso il 17 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4871)

N. 260 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Francesco, figlio del fu Gasparo e della fu Caterina Chersich, nato a Cherso il 3 maggio 1868 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Temel fu Nicolò e fu Francesca Santulin, nata a Cherso il 20 novembre 1871.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4872)

N. 265 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Antonio figlio del fu Francesco e della fu Francesca Tentor, nato a Cherso il 16 agosto 1885 e abitante a Cherso, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Ivanossich di Giorgio e di Antonia Duimovich, nata a Cherso l'11 giugno 1890; ed ai figli, nati a Cherso: Maria, il 30 novembre 1918; Antonia, il 24 dicembre 1919; Giacomina, il 30 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4873)

N. 270 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Giovanni figlio di fu Giovanni e della fu Michela Carvin, nato a Cherso il 20 maggio 1869 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Antissa fu Matteo e di Maria Bunicich, nata a Cherso il 26 settembre 1874; ed al figlio Giuseppe, nato a Cherso il 9 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4874)

N. 628 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Ginich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ginich don Antonio figlio del fu Giacomo e della fu Berlenghi Elena, nato a Pago (Dalmazia) il 1° agosto 1868 e abitante a Filippano (Dignano) n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4876)

N. 149 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Apollonio Carla ved. Martinolich, figlia del fu Apollonio e della fu Nidercorn Erminia, nata a Umago il 27 novembre 1860 e abitante a Umago, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » (Apollonio Carla ved. Martinoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4877)

N. 301 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Matteo figlio del fu Martino e della fu Lucia Paulinich, nato a Gimino il 2 novembre 1864 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto 8 settembre 1932 è stato prorogato al 31 ottobre 1932-XI il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

(6693)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 2 settembre 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Witold Kolankowski, console di Polonia a Milano.

(6694)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 137.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1042 — Data: 3 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Marsala Giuseppe di Antonio per conto Pagano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 700, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Spada Giacinta fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 40, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 16 agosto 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: De Silva Amleto fu Gabriele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1831 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bonsignori Giuseppe fu Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 205, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bonsignori Giuseppe fu Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 70, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI

(6695)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 208.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	67.40
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	377.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.72
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.72
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.885
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.37
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.625
Id. 3,50 % (1902)	73.25
Id. 3 % lordo	52.825
Consolidato 5 %	83.40
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	100.575
Id. id. Id. 1940	101.175
Id. id. Id. 1941	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.15

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.